

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRESPA INTERNATIONAL B.V.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte, i preventivi, le vendite, le forniture, le consegne e i contratti nonché a tutti i relativi atti e operazioni di Trespaspa International B.V., con sede legale in Weert (nel seguito "venditore"), presentati a o stipulati con la controparte interessata (nel seguito "compratore"). Le presenti condizioni generali si applicano parimenti a tutti gli atti e negozi giuridici di cui sopra qualora il venditore vi faccia intervenire una società controllata o a lui associata in gruppo o un terzo; in tal caso la società controllata o associata o il terzo in questione si considera parimenti quale "venditore" in vista dell'applicazione delle presenti condizioni generali, e la società controllata o associata o il terzo in questione può invocare direttamente le presenti condizioni generali nei confronti del compratore.

Articolo 1: Offerta e accettazione

- 1.1. Tutte le offerte del venditore sono senza impegno, salvo che contengano un termine per l'accettazione.
- 1.2. Qualora un'offerta sia senza impegno e venga accettata dal compratore, il venditore può revocare l'offerta entro tre giornate lavorative dal ricevimento dell'accettazione.
- 1.3. Qualora il compratore faccia pervenire al venditore per iscritto (anche a mezzo fax, e-mail o altro supporto elettronico) un ordine, questo è irrevocabile.

Articolo 2: Determinazione del prezzo

- 2.1. La determinazione del prezzo si effettua in base al listino prezzi in vigore alla data della consegna effettiva. In caso di aumento di prezzo il compratore può recedere dal contratto di compravendita entro 14 giorni dalla comunicazione scritta di detto aumento. Tale diritto di recesso non vale nel caso che l'aumento di prezzo sia conseguenza dell'aumento di imposte o di tariffe di trasporto o doganali.
- 2.2. Ai fini della determinazione del prezzo di cose che si fatturano a peso o a volume si tiene conto del peso o del volume alla partenza.

Articolo 3: Consegna

- 3.1. I termini di consegna non sono tassativi, salvo diverso accordo scritto.
- 3.2. Si intende per forza maggiore – salvo quanto ricade comunque sotto questo termine alla luce della legge o della giurisprudenza – qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà del venditore la quale circostanza impedisca permanentemente o temporaneamente l'adempimento del contratto, come per esempio guerra o minaccia di guerra, sommossa, mobilitazione parziale o generale, sciopero, carenza di materie prime, arresto della fornitura di merci da parte di subfornitori, eventi imprevisibili che colpiscono l'azienda, difficoltà nei trasporti, limitazioni a importazioni ed esportazioni, gelo, incendio, epidemie, calamità naturali e non, e altri impedimenti imprevisibili che rendano parzialmente o totalmente impossibili la fabbricazione o il trasporto dei beni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le circostanze menzionate riguardino fabbriche, fornitori o altri commercianti dei quali il venditore acquisti cose o servizi.
- 3.3. Qualora un evento di forza maggiore come sopra impedisca al venditore di adempiere il contratto, egli può, a sua discrezione, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, o sospendere l'esecuzione fino a che non cessino le circostanze di forza maggiore, o risolvere, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, il contratto del tutto o in parte, senza essere tenuto a risarcire danni.
- 3.4. Perché una consegna da parte del venditore convenuta tra le parti abbia luogo è necessario che la località di destinazione convenuta sia accessibile e percorribile per un veicolo di peso fino a 40 tonnellate. Qualora manchi tale condizione la consegna delle cose si effettua utilizzando veicoli più leggeri, e pertanto saranno addebitate al compratore spese extra (tra l'altro di caricamento e salario).
- 3.5. Il compratore deve fare sì che nella località di destinazione convenuta sia presente un carrello elevatore che funzioni debitamente, con capacità di carico di almeno 2.500 kg ed una forca della lunghezza minima di 1,5 m.

Articolo 4: Pagamento

- 4.1. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni data fattura, salvo diverso accordo scritto.
- 4.2. Le spese che gravano sul pagamento, quali per esempio le spese bancarie per il pagamento della fattura e quelle per la presentazione dei documenti di trasbordo, vanno a carico del compratore.
- 4.3. Il compratore può esigere compensazione soltanto qualora il credito che oppone sia riconosciuto dal venditore oppure qualora sia facile constatare la fondatezza del credito.

Articolo 5: Ritardo dei pagamenti

- 5.1. Scaduto il termine di un pagamento ancora pendente, il compratore è di diritto in mora e il venditore gli può addebitare interessi legali nell'entità in vigore nei Paesi Bassi per le operazioni commerciali.
- 5.2. Al compratore sarà addebitato, inoltre, un giusto importo a rimborso delle necessarie spese extragiudiziali di recupero del credito. Se la riscossione del credito è affidata ad un avvocato, le spese addebitate al compratore saranno determinate in base alla vigente tariffa scalare per le riscossioni raccomandata dal Consiglio Generale dell'Ordine olandese degli Avvocati e da questo stabilita e pubblicata.

Articolo 6: Reclami

- 6.1. Per reclami si intendono tutte le lamentele del compratore che si riferiscano alla qualità delle cose fornite o dei servizi prestati. Al momento stesso del ricevimento delle cose fornite il compratore deve verificare o fare verificare la loro conformità al contratto.
- 6.2. Il compratore non può far valere il fatto che le cose fornite non sono conformi al contratto, se ha ommesso detta verifica o non mette al corrente del difetto il venditore entro i termini indicati nel seguito.
- 6.3. Dei difetti manifesti deve essere effettuata notificazione motivata scritta al venditore entro 14 giorni dal ricevimento delle cose, di quelli occulti immediatamente non appena il compratore li scopre, ma comunque non più tardi di 6 mesi dalla consegna effettiva delle cose.
- 6.4. I reclami vanno presentati per iscritto menzionando i dati dell'ordine, il numero di identificazione dei colli e i numeri di fattura e di polizza di carico.
- 6.5. Le cose oggetto del reclamo si possono rispedire soltanto dietro espressa autorizzazione scritta del venditore.
- 6.6. In caso di reclami fondati e tempestivamente presentati il venditore deve, a propria discrezione e attesi gli interessi del compratore e la natura del reclamo,
 - fornire quanto manca;
 - concedere uno sconto;
 - riparare le cose fornite;
 - sostituire le cose fornite orestituire il prezzo di acquisto verso restituzione delle cose fornite. Il venditore farà la sua scelta entro 14 giorni da che il venditore ha constatato la fondatezza del reclamo e adempirà poi le sue obbligazioni entro un termine ragionevole; in difetto di tale scelta entro il termine menzionato, sarà il compratore a poter scegliere tra le alternative di cui sopra.

Articolo 7: Istruzioni, prescrizioni, pareri

- 7.1. In relazione con le cose da fornire o consegnate il venditore può rilasciare per iscritto al compratore istruzioni, norme e prescrizioni per l'ammissione in vista del magazzino, del trattamento o della lavorazione, dell'uso o dell'applicazione. Se il compratore vende a sua volta - eventualmente trattate o lavorate - le cose fornite, metterà a disposizione dei suoi clienti, se del caso, tali istruzioni, norme e prescrizioni per l'ammissione.
- 7.2. Il venditore non risponde di danni sorti presso il compratore o i suoi clienti in seguito alla mancata o inesatta attuazione delle istruzioni, norme prescrizioni per l'ammissione date dal venditore ai sensi del precedente comma. Il venditore non è responsabile, inoltre, delle conseguenze del mancato adempimento di disposizioni della Pubblica Amministrazione da parte del compratore o si le cose fornite sono impiegate contrarie alle disposizioni della Pubblica Amministrazione.
- 7.3. I pareri e consigli del venditore non comportano responsabilità per il venditore, che li rilascia al

miglior delle sue conoscenze secondo criteri di buona pratica professionale. In nessun caso il compratore è esonerato dal suo obbligo di verificare l'idoneità dei pareri e consigli allo scopo che si propone. Pareri e consigli del venditore si riferiscono esclusivamente a prodotti Trespaspa, salvo diversa comunicazione scritta del venditore.

Articolo 8: Responsabilità

- 8.1. La responsabilità che deriva al venditore dal contratto di compravendita, compresa quella per la mancata o ritardata consegna o per difetti delle cose consegnate, non eccede l'importo netto della fattura relativa a dette cose. Inoltre, qualora tale responsabilità del venditore sia coperta da assicurazione, la responsabilità del venditore non eccede l'importo erogato nel caso dall'assicuratore. Il venditore non è responsabile di danni contro i quali il compratore è assicurato.
- 8.2. La limitazione di responsabilità di cui sopra vale anche qualora il venditore sia costituito responsabile dal compratore per ragioni diverse dal contratto di compravendita.
- 8.3. Il venditore non è mai responsabile per danni indiretti, tra i quali il lucro cessante, il danno emergente, i mancati risparmi e il fermo produzione.
- 8.4. L'invio di messaggi al venditore per mezzo elettronico - quindi anche a mezzo EDI, che non sia stato previamente e specificamente pattuito per iscritto tra il venditore e il compratore - avviene a rischio del compratore. Sul venditore non ricade alcuna responsabilità qualora un tale messaggio non pervenga a destinazione, o vi pervenga incompleto o inesatto, e in ogni caso detto messaggio tale quale ricevuto sarà considerato quale dichiarazione esatta del compratore.
- 8.5. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non valgono in caso di dolo o colpa grave di amministratori o dirigenti dell'azienda del venditore.
- 8.6. Il compratore garantisce il venditore da tutte le rivendicazioni che possano avanzare terzi, compresi i subordinati del venditore o del compratore, in relazione con le cose fornite o i servizi prestati.
- 8.7. Quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 7 mantiene tutto il suo vigore.

Articolo 9: Riserva di proprietà

- 9.1. Le cose fornite diventano di proprietà del compratore soltanto al momento in cui questo soddisfa il venditore di tutto ciò che il venditore in base a tutti i (precedenti o successivi) contratti di compravendita con il compratore o per i servizi o il lavoro prestati o da prestarsi da parte del venditore avesse a pretendere o dovesse ottenere.
- 9.2. Il compratore deve prestare per quanto ragionevole la sua collaborazione in tutti i casi in cui il venditore intende prendere misure per proteggere le cose fornite o il proprio diritto di proprietà sulle cose.
- 9.3. Qualora terzi pongano sotto sequestro le cose fornite che si trovano sotto riserva di proprietà oppure intendano costituire o far valere diritti su di esse, il compratore ne deve portare immediatamente a conoscenza per iscritto il venditore.
- 9.4. Finché le cose fornite si trovano sotto riserva di proprietà, il compratore le può trattare o lavorare in proprio o cedere soltanto nell'esercizio ordinario della sua azienda. Il compratore non può dare in pegno né gravare altrimenti le cose che si trovano sotto riserva di proprietà. Dopo il trattamento o la lavorazione di dette cose il venditore diventa proprietario o comproprietario delle cose che sono state prodotte da o con l'utilizzo di esse e il compratore le terrà senz'altro a nome del venditore.
- 9.5. Qualora il venditore nonostante quanto disposto nel comma precedente non ottenesse la proprietà delle cose prodotte dal compratore, questi presterà a prima richiesta del venditore tutta la collaborazione richiesta che sia necessaria per la costituzione di un pegno con o senza possesso e gravante sulle cose in questione di cui sia creditore pignoratorio il venditore (eventualmente congiuntamente con altri aventi diritto).
- 9.6. Qualora il compratore non adempia o non adempia tempestivamente le sue obbligazioni di pagamento o qualora si possa temere che ciò possa avvenire, il venditore può spossessare o far spossessare il compratore o i terzi che tengono le cose per il compratore delle cose consegnate che si trovino sotto la riserva di proprietà di cui al comma 1, delle cose di cui al comma 4, nonché delle cose di cui al comma 5 sulle quali gravi un pegno senza possesso. Il compratore deve fornire all'uopo tutta la collaborazione necessaria sotto pena del 10% di quanto deve al venditore, per un importo minimo di € 250,- per ogni giorno o parte di giorno in cui perdura la mora del compratore rispetto a questa obbligazione.
- 9.7. Il compratore deve conservare le cose consegnate sotto riserva di proprietà con la cura necessaria e mantenendole riconoscibili come proprietà del venditore. Il compratore deve assicurare debitamente e mantenere assicurate contro incendio, furto e danni affini le cose consegnate con riserva di proprietà e deve esibire la relativa polizza a richiesta del venditore.

Articolo 10: Segni di riconoscimento

- 10.1. Qualora le cose fornite siano dotate di segni di riconoscimento, il compratore deve ottenere il permesso scritto dell'avente diritto al segno di riconoscimento per poter usare tale segno in relazione con prodotti fabbricati utilizzando dette cose.

Articolo 11: Mora del compratore

- 11.1. In caso di ritardo di un adempimento da parte del compratore o nel caso che il venditore abbia ragione di temere che il compratore non adempirà le sue obbligazioni di pagamento, il venditore, senza essere debitore di risarcimento di danni, potrà, senza pregiudizio degli altri diritti che gli spettano:
 - (a) esigere pagamento anticipato o garanzia;
 - (b) sospendere del tutto o in parte l'esecuzione di tutti i contratti di compravendita o di quelli connessi, precedenti o successivi;
 - (c) revocare i termini di pagamento convenuti, eventualmente con estensione ad altri contratti, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti pendenti o gli altri crediti pendenti;
 - (d) sospendere le obbligazioni che gli derivino da altri contratti con il compratore.
- 11.2. Il venditore potrà adottare le suddette misure soltanto in quanto lo giustifichi l'inadempimento reale o temuto del compratore.

Articolo 12: Imballaggio

- 12.1. Gli imballi a rendere vanno restituiti franco di porto in buono stato e senza residui di prodotti non più tardi di 6 mesi dalla consegna. Qualora gli imballi non siano stati restituiti entro il termine stabilito oppure siano stati rinviiati danneggiati o con residui di prodotti, si addebiteranno al compratore le spese di sostituzione o di riparazione o di pulizia e scarico.
- 12.2. Il compratore deve curare che il materiale di trasporto e di imballaggio da lui messo a disposizione o usato sia conforme ai requisiti di legge e alle normative che regolano la sicurezza e l'idoneità dei trasporti. Il venditore può rifiutare di caricare o riempire materiali e imballi messi a disposizione dal compratore, qualora tali materiali o imballi non soddisfino a detti requisiti e norme. In caso di un tale rifiuto il venditore non risponde delle conseguenze che possano derivare dal ritardo.

Articolo 13: Incoterms

- 13.1. Si ritengono inclusi nel contratto gli "Incoterms" pubblicati dalla Camera internazionale di commercio di Parigi nella versione in vigore al momento della stipula di ciascun contratto.

Articolo 14: Legge regolatrice e Foro competente

- 14.1. Tutte le offerte, i preventivi, le vendite, le forniture, le consegne e i contratti descritti nell'introduzione alle presenti condizioni generali sono regolate dalla legge olandese, e si esclude l'applicabilità di convenzioni internazionali e leggi uniformi sulla compravendita internazionale di beni mobili corporali. In caso di controversie per le quali si debba adire l'Autorità Giudiziaria, esclusivamente competente è il Foro del luogo in cui ha la sua sede centrale il venditore. Se l'azione è intentata dal venditore, potrà essere ritenuto competente anche il Foro del luogo in cui ha sede il compratore.
- 14.2. In caso di controversie sull'interpretazione delle presenti Condizioni generali di vendita, fa fede la loro versione in lingua neerlandese.